



COMUNE DELLA SPEZIA
SUAP - c.d.r. Commercio Attività Produttive

Ordinanza Sindacale n. 105 del 19 Agosto 2020

OGGETTO: Ordinanza in materia di sicurezza urbana finalizzata ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in relazione allo svolgimento della partita di finale dei playoff dello “Speziacalcio” il 20 Agosto 2020 mediante limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, compresa la detenzione.

Premesso che

- nella serata del 20 agosto 2020 avrà luogo presso lo stadio “Alberto Picco” la partita di finale dei playoff ” per l’accesso alla serie A del Campionato di calcio, che vede protagonista la squadra cittadina “Speziacalcio”;
- che tale evento nella sua eccezionalità comporterà un clima di animosità popolare visto il particolare legame della cittadinanza alla squadra cittadina che, dopo tanti anni, ha la possibilità di raggiungere l’ambito traguardo della serie massima;
- che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ancora in corso, è interdetto al pubblico l’accesso agli stadi e pertanto l’evento calcistico in calendario non potrà essere seguito dal vivo;
- che l’Amministrazione comunale ha, per tale motivo, favorito con ordinanza sindacale n. 101/2020 la visione pubblica della manifestazione sportiva presso i dehor dei pubblici esercizi di somministrazione ubicati nel territorio comunale consentendo l’installazione di apparecchi televisivi;
- che tale evento particolarmente atteso su tutto il territorio comunale comporterà ragionevolmente un rilevante afflusso di persone all’aperto nelle strade e piazze della città nonché presso i pubblici esercizi che installeranno impianti video nei dehor di pertinenza dell’esercizio ai fini della proiezione della partita di calcio;

- Che in analoghe occasioni si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della strada, nonché situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano;
- che in tali circostanze assume particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio,

Considerato che

- sussiste la necessità di tutelare il corretto svolgimento dell'evento sportivo e delle iniziative correlate, spesso compromesse dal fenomeno dell'abuso di alcolici con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze ma anche per chi voglia partecipare pacificamente all'evento, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i cittadini e per le stesse forze dell'ordine deputate ai controlli.

Preso atto che:

- I comportamenti su indicati, rendono evidente la necessità di prevenire e reprimere azioni che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorrette e violente, legate nella maggior parte dei casi all'abuso di sostanze alcoliche, in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

Viste

le risultanze del CPOSP riunitosi in data 18.8.2020 nella sede Prefettura, dalle quali si evidenzia la necessità di adottare da parte del Sindaco provvedimenti limitativi la vendita di bevande in recipienti di vetro, la detenzione di recipienti di vetro nonché la vendita di alcolici e superalcolici in coincidenza con l'inizio della preparazione della squadra alla partita, lo svolgimento della partita stessa e le operazioni di rientro delle squadre;

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P. (modificato dalle L. 189/2012), nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsti dalla legge 125/2001 e s.m. e i. e le limitazioni orarie alla vendita previste dalla stessa legge per pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere:

- **Introdurre, a partire dalle ore 17,00 del 20 Agosto 2020 e fino alle ore 6 del 21 Agosto 2020, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quantità, su tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti già previsti dalla legge.**

- **Eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di vetro nelle circostanze di luogo sopra indicate vietando la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nonché la detenzione di contenitori di vetro dalle ore 17,00 del 20 Agosto 2020 alle ore 6,00 del giorno successivo 21 Agosto 2020.**

Visti:

- L'art. 50 comma 7 bis D.lgs 267/2000 così come modificato dall'art.8 c1 lett A) del d.l. n. 14 del 20 febbraio 2017 e dall' art 35 ter del d.l. 113/2018 entrambi convertiti in legge con modificazioni ;
- L'art 7/bis del D.lgs 267/2000 in tema di applicazione delle sanzioni in ragione di osservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- L'art. 50 comma 7/bis 1 del D.lgs 267/2000 che disciplina l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis;
- La legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. e i.

Considerato che

- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dalle ore 17,00 del giorno 20 Agosto 2020 e fino alle ore 6 del 21 Agosto 2020

- È fatto divieto di vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro;
- È fatto divieto di detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualunque altra bevanda in contenitori di vetro;
- È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso i locali e le aree e spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati ad esercizio pubblico

Il Presente divieto ha vigenza su tutto il territorio comunale.

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti, impregiudicata la rilevanza penale per atti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50 c. 7.bis 1) del TUEL

consistente nel pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00 prevedendosi entità del pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00;

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. e i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al TAR Liguria entro 60 gg dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento, oltre al Corpo di Polizia Municipale viene inviato, per opportuna conoscenza , al sig. Prefetto della Spezia nonché agli organi di Polizia Statali per il controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Municipale , circa la sua osservanza.

La pubblicizzazione e diffusione della presente ordinanza avverrà, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, sul portale SUAP del Comune della Spezia, nonché con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia avvalendosi dell'Ufficio Comunicazione.

IL SINDACO

Dott. Pierluigi Peracchini